

## **GESTIONE IVA DI CASSA**

Il decreto legge 185/08 ha introdotto il regime cosiddetto del "Iva di cassa" e il 28 aprile 2009 è entrato in vigore il decreto attuativo.

In sintesi questo il contenuto della norma:

- A) Possono avvalersi del regime iva di cassa tutti quei soggetti comunque possessori di partita iva che non sono già soggetti a regime speciale ( reverse charge e/o prorata) e che hanno un volume d' affari presunto di 200.000 euro per l' anno in corso o che hanno avuto un volume d' affari pari a 200.000 euro per l'anno solare precedentemente trascorso.
- B) L' avvalersi di questo regime è facoltativo.
- C) Il soggetto interessato potrà avvalersi di questo regime solo a partire dal 28 Aprile 2009 relativamente a fatture emesse da tale data.
- D) Chi intende avvalersi di questo regime dovrà emettere fatture con una dicitura del tipo "Operazione con imposta a esigibilità differita Art. 7 Legge 2/2009".
- E) Nel momento in cui il volume d' affari supera i 200.000 euro il soggetto deve rientrare nel regime ordinario. Quindi potrebbe verificarsi il caso in cui il soggetto debba gestire entrambe le situazioni.
- F) L' Iva dovrà essere versata da chi ha emesso la fattura ( quindi computata nella liquidazione periodica ) solo al momento dell' effettivo pagamento da parte del destinatario della fattura. Nel caso di incassi parziali dovrà essere versata l' Iva in proporzione all' entità del pagamento rispetto alla fattura stessa.
- G) Da parte del destinatario della fattura , l' Iva della stessa potrà essere detratta solo al momento dell' effettivo pagamento totale o parziale ( quindi computata nella liquidazione periodica).
- H) Trascorso un' anno dall' emissione della fattura , l' Iva dovrà comunque versata da parte di chi ha emesso la fattura ( a totale o eventualmente l' importo residuo , se parzialmente incassata ) è potrà essere detratta da chi ha ricevuto la fattura ( a totale o eventualmente l' importo residuo , se parzialmente pagata).